



# COMUNE DI LULA

AREA VIGILANZA  
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE  
Ordinanza N. 5 del 11/05/2020

**Oggetto:** MISURE INDIRIZZATE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E LA LOTTA CONTRO LE ZECCHE

## IL SINDACO

- CONSIDERATO** che nelle decorse stagioni estive si sono create gravi situazioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, a causa della massiccia proliferazione d'insetti nocivi, parassiti e zecche;
- ATTESO** che alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di zecche in diversi siti del centro abitato e zone immediatamente adiacenti;
- CONSIDERATO** che lo sviluppo di insetti nocivi e parassiti trova condizioni favorevoli in luoghi trascurati, carenti di pulizia, in mezzo alle sterpaglie, dove il bestiame transita oppure vive allo stato brado e dove vengono depositati rifiuti di varia natura;
- VISTI** gli artt. 7 , 7/bis e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO** l'art. 16 della Legge n° 689/81;
- VISTO** l'art. 650 del Codice Penale "Inosservanza dei provvedimenti emessi dalle Autorità.....";
- VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;
- VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;
- VISTA** la Delibera Regionale n° 22/3 del 23/04/2020;
- RITENUTO** opportuno provvedere ad emanare il presente provvedimento al fine di eliminare l'insorgenza di pericoli a danno delle persone;

## ORDINA

**CHE A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA SINO AL 01 GIUGNO IN TUTTO IL TERRITORIO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI LULA, E NELLE AREE IMMEDIATAMENTE ADIACENTI ALLO STESSO, SI DOVRANNO PORRE IN ESSERE LE AZIONI DI SEGUITO DESCRITTE:**

1. Pulizia delle aree e dei terreni privati, adiacenti e non alle pubbliche vie, da erbacce, sterpaglie e rifiuti in genere con l'attuazione di interventi di bonifica, risanamento, recinzione, aratura e ripulitura, effettuati esclusivamente con mezzi manuali o meccanici e non tramite l'introduzione di animali negli stessi terreni;

2. Disinfestazione dei ricoveri dei cani per i quali è ammessa la presenza custodita, all'interno del centro abitato;
3. È assolutamente vietato il pascolo nelle vicinanze dell'abitato e transitare con animali di ogni specie all'interno del perimetro urbano e delle zone abitate;
4. La sosta e il ricovero, ai sensi dell'art. 113 del Regolamento di Igiene e Sanità, sono previsti esclusivamente nelle zone agricole del territorio urbano a distanza dell'aggregato urbano tale da garantire la pubblica igiene.

**Ai contravventori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00, fatte salve e impregiudicate le sanzioni civili e penali.**

A norma dell'art.3, comma 4, della L.241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n° 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione.

I Carabinieri, i Vigili Urbani e le Forze dell'Ordine tutte sono richieste di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza perseguendo gli eventuali trasgressori.

**IL SINDACO**  
**Calia Mario**

Il Sindaco

Data, 11/05/2020

\\fqDatiAtto:TioloFirmatario\CALIA MARIO